

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 29 marzo 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 769/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2003, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie Pag. 5

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2003, n. 37.

Approvazione programmazione di interventi di manutenzione straordinaria in edifici di proprietà dell'A.T.E.R. di Viterbo, utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 87.

Approvazione statuto Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche (ASAP) Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 94.

Comune di Jenne (RM). Variante generale al piano regolatore generale Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 105.

Reg. (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 e circolare MIPA 21 febbraio 2000 n. 1. Approvazione «Programma per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele anno 2002/2003» Pag. 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 110.

Giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo sanitario del S.S.N. dei medici specialisti ambulatoriali di cui all'avviso pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 18 del 30 giugno 2000. Approvazione atti commissione esaminatrice. Pag. 65

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2003, n. 131.

Giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo sanitario del S.S.N. dei medici incaricati del servizio di guardia medica e della medicina dei servizi di cui all'avviso pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 32 del 20 novembre 2000. Approvazione atti della commissione esaminatrice. Pag. 69

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2003, n. 162.

Integrazione della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 431 del 27 marzo 2001, recante «Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 a 11. Approvazione delle norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo» Pag. 74

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

14 FEB. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 14 FEB. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - CIARAMELLETTI - DIONISI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 87 -

OGGETTO: Approvazione statuto Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche (ASAP).



9

Oggetto: Approvazione statuto Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche (ASAP).

La Giunta Regionale

SU PROPOSTA del Presidente

VISTA l.r.6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" la quale, all'art.194, c. 5 dispone che "Nell'ambito del riordino e della semplificazione della normativa vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede inoltre alla revisione della disciplina concernente gli istituti regionali di formazione di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di un'apposita scuola per l'attività formativa integrata tra Regione ed enti locali";

VISTA l.r.18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", la quale all'art.2, c.3, lett. b) prevede che, la Regione garantisce la migliore utilizzazione delle risorse umane, favorendo la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale.....;

VISTA la l.r.2002, n.6, che all'art.27 disciplina la costituzione, da parte della Regione, di una associazione denominata "Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche" (ASAP), quale strumento di innovazione organizzativa, formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento del personale dipendente della Regione e degli enti locali, stabilendo, fra l'altro,

- le modalità e la forma di costituzione,
- gli enti che ne possono far parte,
- le finalità,
- le previsioni statutarie che, tra l'altro, devono disciplinare composizione, rappresentanza, rappresentatività, modalità di nomina e compiti degli organi,
- l'autorizzazione alla Giunta a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'ASAP;


VISTO l'art.28 della l.r.6.2.03,n.2 (finanziaria regionale per l'esercizio 2003) che integrando, con il comma 9 bis, l'articolo 27 della l.r.6/2002, dispone, lo scioglimento dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti (IRFOD) stabilendo che l'ASAP subentra in tutti i rapporti giuridici discendenti dalla gestione dell'istituto stesso;

ESAMINATO lo statuto predisposto dal Dipartimento "Istituzionale" composto da n. ²¹ ~~22~~ articoli e di n.10 pagine;

ACCERTATO che lo statuto in ogni suo articolo è conforme alla legislazione e programmazione regionale per cui si rende opportuno e necessario procedere alla sua approvazione;




~~ES~~ IGIUZIONALE

DELIBERAZIONE n. 87 del 14 febbraio 2003 

RITENUTO che, in sede di prima attuazione il Presidente della Giunta regionale debba provvedere a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'ASAP, nonché la nomina degli organi istituzionali;

All'unanimità

DELIBERA

-  1- Di approvare lo statuto Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche (ASAP), composto di n. ~~22~~²¹ articoli e di n. 10 pagine, alla presente deliberazione allegato, della quale è parte integrante e sostanziale.
- 2- Di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a compiere tutti gli atti esecutivi necessari a rendere operante la partecipazione della Regione all'ASAP ed a nominare gli organi istituzionali.
- 3- Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L..

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

GIUZIONALE
STORACE




18 FEB. 2003



STATUTO

dell' "AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ASAP"



Art. 1 - Denominazione e finalità

E' costituita, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regione Lazio del 18 Febbraio 2002 n. 6, un'associazione denominata "AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ASAP, di cui fanno parte enti locali, altri enti pubblici, istituti e centri di formazione pubblici, che opera quale strumento di innovazione organizzativa, formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento del personale dipendente della Regione e degli Enti locali.

L'ASAP persegue le seguenti finalità:

- a) gestisce e sperimenta nuove modalità formative e promuove l'innovazione amministrativa e la modernizzazione delle amministrazioni anche sul versante dell'informazione e della comunicazione;
- b) valuta le offerte di ricerca, formazione o consulenza presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai fabbisogni effettivi;
- e) assiste le amministrazioni regionali e locali nelle attività da esse svolte per la innovazione delle strutture organizzative ed in particolare per la promozione culturale ed educativa, per l'informazione e la comunicazione interna ed esterna e per la predisposizione di studi sul piano giuridico amministrativo di particolare rilevanza;
- d) svolge ogni altra attività coerente con le finalità di cui al presente comma ad essa devoluta mediante convenzione dalla Regione o da altri associati o soggetti esterni.

L'ASAP, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, promuove o

partecipa ad associazioni società o consorzi, stipula accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, università e soggetti pubblici o privati.

Art. 2 - Sede

L'ASAP ha sede in Roma, alla Via della Mercede n. 52, e potrà istituire sedi secondarie e succursali sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Modalità di partecipazione ASAP

Possano essere soci dell'ASAP enti locali ed altri enti pubblici, nonché le associazioni di enti locali, istituti e centri di formazione pubblici, le società a partecipazione e controllo pubblico anche operanti fuori dal territorio regionale la cui finalità istituzionale o il cui oggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quello dell'ASAP.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

1. SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione e coloro che verranno qualificati come tali al momento dell'ammissione da parte dell'organo di amministrazione e su insindacabile giudizio discrezionale di quest'organo e verseranno la quota sociale stabilita.
2. SOCI ORDINARI: sono coloro che, avendo fatto la preventiva domanda di ammissione all'organo di amministrazione, saranno ammessi su insindacabile giudizio di quest'organo e verseranno la quota sociale stabilita.

Costituiscono causa di decadenza dalla qualità di socio:

- a) il recesso scritto inoltrato all'organo competente;
- b) la morosità nel versamento della quota sociale;
- c) l'estinzione o lo scioglimento per qualsiasi causa dell'ente partecipante.

I soci decaduti non possono chiedere il rimborso di alcuna quota o contributo versato e non hanno alcun diritto in ordine alla liquidazione del patrimonio

dell'Associazione.

Art. 4 - Organi dell'ASAP

Sono organi dell'Agenzia;

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Direttore Generale.

Art. 5 - L'assemblea dei soci

Le delibere assunte dall'Assemblea dei soci vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, non votanti o dissenzienti. Tutti i Soci possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, ma solo i Soci Fondatori hanno diritto di voto.

Nell'Assemblea ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto e ogni Socio Ordinario ha soltanto diritto di intervento.

Art. 6 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea viene convocata a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

Nell'avviso di convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.

Deve essere altresì convocata quando almeno il 40% (quaranta per cento) degli aventi diritto ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare.

L'assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta lo ritenga opportuno il

Presidente o ne faccia richiesta scritta, indicando gli argomenti, almeno il 70% (settanta per cento) dei soci aventi diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 7 - Riunioni e compiti dell'assemblea

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 27 della legge Regione Lazio del 18 Febbraio 2002 n. 6, la Regione Lazio è rappresentata nell'assemblea dell'Associazione dal Presidente della Giunta ovvero dall'assessore competente in materia di personale da lui delegato.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei Soci Fondatori ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Fondatori.

L'Assemblea decide a maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea ordinaria ha competenza per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca delle cariche sociali e la determinazione annuale delle quote sociali; può, inoltre, deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza esclusiva di altri organi.

L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per le delibere inerenti le modifiche statutarie ed il cambiamento della sede sociale.

Art. 8 - Il Presidente - Il Consiglio di Amministrazione - Nomina

L'ASAP è amministrata dal Presidente, in funzione di unico amministratore o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilirà il Presidente della Giunta regionale della Regione Lazio.

Nel caso in cui l'Associazione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso sarà composto da cinque membri, dei quali tre nominati

dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta della Regione Lazio, il quarto nominato dall'Assemblea ed il quinto in qualità di Presidente dell'Associazione nominato ai sensi del comma 5 del presente articolo; dura in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:

- a) nomina il Direttore generale ai sensi del successivo art. 13 e può nominare, se lo reputa opportuno, uno o più Consiglieri Delegati determinando nel contempo i limiti della delega;
- b) formula il programma dell'attività sociale unitamente alla copertura finanziaria necessaria;
- c) elabora, presenta e discute il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) convoca l'assemblea dei soci su incarico del Presidente;
- e) decide insindacabilmente circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; in particolare, decide a suo insindacabile giudizio se attribuire ai nuovi soci la qualifica di FONDATORI o di ORDINARI;
- f) delibera sugli acquisti, sulle convenzioni e contrattazioni di qualunque tipo e su qualsiasi atto dispositivo di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio sociale;
- g) delibera e sottopone all'assemblea un regolamento interno che regoli più dettagliatamente la vita associativa;
- h) assegna al Direttore Generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore stesso;
- i) è investito di tutti i poteri che non siano espressamente riservati dal presente statuto all'Assemblea o al Presidente dell'Associazione.



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves to the right at the bottom.

Nel caso in cui l'Associazione sia amministrata dal Presidente, in funzione di amministratore unico, a lui sono attribuiti tutti i poteri propri del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 27 della legge Regione Lazio del 18 Febbraio 2002 n. 6, il Presidente dell'ASAP è nominato dal Presidente della Giunta della Regione Lazio, su designazione della Giunta stessa. La nomina è effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza del Presidente in carica; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta provvede alla nomina prescindendo dalla designazione; in ogni caso il Presidente dell'Associazione è revocabile in qualunque tempo dal Presidente della Giunta della Regione Lazio, previa deliberazione della Giunta.

Art. 9 - Compiti del Presidente

In ogni caso, il Presidente:

- rappresenta legalmente l'associazione in giudizio e nei confronti dei terzi;
- presiede l'assemblea e ne esegue le decisioni;
- è investito di tutti i poteri che non siano espressamente riservati dal presente statuto all'Assemblea o agli altri organi dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.

Art. 10 - II Collegio dei revisori dei conti

II Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea, dei quali due su designazione della Giunta della Regione Lazio, e da due membri supplenti nominati dall'assemblea.

Durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Al loro interno il collegio nomina il Presidente.

II collegio dei revisori dei conti vigila sulla attività finanziaria



dell'associazione e ne relaziona al Presidente dell'Associazione almeno in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

I membri del collegio possono essere eletti anche tra non soci.

Art. 11 - II Comitato tecnico scientifico - Composizione e nomina

Il Comitato tecnico scientifico è composto da n. 5 (cinque) esperti in discipline di interesse regionale ed in amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata.

E' nominato dal Presidente dell'Associazione, il quale sceglie i membri tra coloro che hanno i necessari requisiti scientifici e professionali.

Il Comitato nomina al suo interno il Presidente, sentito il parere dell'Assemblea.

Art. 12 - Compiti e funzionamento del Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico predispone proposte formative da presentare agli enti associati o a soggetti terzi interessati; esamina ed esprime parere sui programmi inerenti i corsi richiesti dagli enti pubblici o privati.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qual volta sia necessario su convocazione del presidente del comitato stesso.

Art. 13 - II Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente dell'Associazione / o dal Consiglio di Amministrazione tra persone che abbiano svolto attività di dirigente o manager in enti pubblici o privati o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dalla docenza universitaria, dalla magistratura o dalle libere professioni.

La durata del rapporto ed il compenso sono stabiliti nel contratto che disciplina il rapporto con l'Associazione.

Art. 14 - Compiti del Direttore generale

Il Direttore Generale è responsabile della gestione e della direzione dell'ente.

In particolare provvede:

- all'organizzazione amministrativa ed alla gestione del personale;
- alla formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente in ordine alla elaborazione dei bilanci e dei programmi di attività dell'agenzia;
- al perseguimento degli obiettivi definiti con i programmi;
- a tutti gli adempimenti necessari che non rientrano nelle competenze degli altri organi sociali o delle altre strutture amministrative.

Il Direttore Generale ha il diritto di intervenire nell'assemblea.

Art. 15 - Il Patrimonio dell'ASAP

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da contributi in denaro e conferimenti di beni da parte di Enti associazioni e da amministrazioni pubbliche e private;
- da devoluzioni che per qualsiasi titolo pervengono all'associazione previa accettazione da parte della medesima;
- da ogni altra attività comunque acquisita dall'associazione, da ogni bene mobile ed immobile di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva accantonati in bilancio;
- dai contributi e dalle sovvenzioni di qualsiasi natura ricevuti da enti locali, nonché da enti nazionali ed internazionali;
- da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di qualsiasi natura;



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

- da tutti gli altri beni appartenenti all'associazione ad essa pervenuti per acquisto o donazione.

Art. 16 - Le entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dalle contribuzioni versate dai soci a qualsiasi titolo;
- da eventuali proventi esterni derivanti dai servizi prestati e dalle iniziative attuate;
- dalle sovvenzioni e contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni, dalla Comunità Europea, dalle Amministrazioni locali, da Enti pubblici e da privati;
- dalle donazioni o lasciti di soci o terzi, rispettate, se necessario, le prescrizioni di legge ai fini dell'accettazione.

Art. 17 - Le Spese

Le spese che l'associazione deve sostenere sono tutte quelle utili e necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; quelle relative all'ordinaria amministrazione saranno decise dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente; quelle relative alla straordinaria amministrazione saranno decise dall'assemblea.

All'attuazione delle spese ordinarie e straordinarie provvederanno il Direttore Generale o gli uffici competenti.

Art. 18 - Durata dell'esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio annuale, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, viene tenuto in qualsiasi momento a disposizione dei soci, presso la segreteria, durante i 15 (quindici) giorni precedenti alla riunione dell'assemblea che lo approva.

Art. 19 - Durata e scioglimento dell'ASAP

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio potranno essere deliberati in qualsiasi momento dall'assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati dall'assemblea uno o più liquidatori.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e da eventuali regolamenti, vale quanto disposto dal codice civile in materia di associazioni, dalle leggi speciali in materia ed in particolare dalla Legge Regione Lazio del 18 Febbraio 2002 n. 6.

